



STATUTO

PODISTI INSONNI A.S.D.



13 GENNAIO 2026

-

Via San Bernardino n. 142, 24126, Bergamo

Allegato A - Statuto della Podisti Insonni ASD

Sommario

TITOLO I.	Disposizioni generali - natura e scopi	3
Art 1.	Denominazione e sede	3
TITOLO II.	Oggetto e scopo.....	3
Art 2.	Oggetto	3
Art 3.	Attività sportive dilettantistiche.....	3
Art 4.	Attività diverse, secondarie e strumentali.....	4
Art 5.	Colori ed emblema sociale	5
Art 6.	Durata	6
TITOLO III.	Lavoratori e volontari	6
Art 7.	Lavoratori, collaboratori e volontari.....	6
TITOLO IV.	Associati.....	7
Art 8.	Numero e requisiti degli associati	7
Art 9.	Categorie di associati.....	7
Art 10.	Ammissione all'associazione	7
Art 11.	Diritti degli associati	8
Art 12.	Doveri degli associati	8
TITOLO V.	Decadenza	9
Art 13.	Perdita della qualifica di associato	9
Art 14.	Decadenza dei soci	9
Art 15.	Comunicazione e tempi della decadenza	9
TITOLO VI.	Tesserati.....	10
Art 16.	I tesserati	10
TITOLO VII.	Patrimonio ed entrate dell'associazione	11
Art 17.	Risorse economiche e patrimonio	11
TITOLO VIII.	Organi dell'Associazione.....	11
Art 18.	Organi dell'associazione	11
Art 19.	Assemblea.....	12
Art 20.	L'assemblea ordinaria.....	12
Art 21.	Funzionamento dell'assemblea ordinaria	13
Art 22.	Funzionamento dell'assemblea straordinaria	13
Art 23.	Presidenza delle assemblee.....	13
Art 24.	Consiglio Direttivo	13
Art 25.	Funzioni del Consiglio Direttivo	14

Art 26.	Decadenza dall'incarico	14
Art 27.	Presidente e vicepresidente	15
Art 28.	Segretario e tesoriere	15
Art 29.	Organo di Controllo (facoltativo).....	15
Art 30.	Collegio dei Probiviri (Facoltativo).....	16
TITOLO IX.	Esercizio Sociale.....	16
Art 31.	Esercizio sociale	16
TITOLO X.	Trasparenza	16
Art 32.	Pubblicità e trasparenza degli atti sociali	16
TITOLO XI.	Scioglimento	16
Art 33.	Scioglimento e devoluzione del patrimonio	16
TITOLO XII.	Disposizioni finali	17
Art 34.	Norme finali	17

TITOLO I. Disposizioni generali - natura e scopi

Art 1. DENOMINAZIONE E SEDE

- 1) Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., è costituita, con sede legale in Bergamo, via San Bernardino n. 142 e sede amministrativa-operativa in Zanica (BG), Piazza della Repubblica, 21, un'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di "**Podisti Insonni ASD**".
- 2) Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
- 3) Ai fini dell'identificazione dell'associazione sono altresì valide come denominazioni le varie seguenti declinazioni: "Podisti Insonni A.S.D.", "ASD Podisti Insonni", "A.S.D. Podisti Insonni", "Associazione Sportiva Dilettantistica Podisti Insonni" e "Podisti Insonni Associazione Sportiva Dilettantistica".

TITOLO II. Oggetto e scopo

Art 2. OGGETTO

- 1) L'associazione non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi, culturali e sociali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art 3. ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- 1) L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021.
- 2) Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di esercitare in via stabile e principale l'organizzazione, gestione di attività sportive dilettantistiche ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza nelle discipline sportive individuate dalle delibere del C.N. CONI e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento - ma non in via esclusiva - alle seguenti discipline sportive:
 - a) Atletica Leggera (atletica leggera, corsa campestre, corsa in montagna, corsa su strada, indoor, nordic e fitwalking, trail, ultramaratona)
 - b) Ginnastica (attività di ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, ginnastica acrobatica, ginnastica aerobica, ginnastica artistica, ginnastica per tutti, ginnastica ritmica e trampolino elastico, crossfit, aerobica, step, zumba, pilates, corretiva);
 - c) Triathlon (Aquathlon - corsa, nuoto corsa, cross triathlon; duathlon - corsa, ciclismo, corsa;

Triathlon; Triathlon invernale - corsa, ciclismo, sci di fondo; Triathlon Aquabike)

- d) Sport acquatici (attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto, nuoto in acque libere – fondo, nuoto, hydrobike, nuoto per salvamento, pallanuoto, nuoto sincronizzato, acquagym, tuffi)
 - e) Arti marziali (judo, karate, ju-jitsu, taekwondo, kung-fu, aikido, krav maga, boxe, muay thai, kick boxing);
 - f) Sport della racchetta (Tennis, Ping pong, Badminton, Padel, Pickleball, Squash);
 - g) Sport di arrampicata (arrampicata sportiva, speed climbing, in falesia, su vie lunghe, su ghiaccio, parkour);
 - h) Ciclismo (su strada, su pista, fuoristrada, mountain bike, BMX, handbike, ciclocross, ultraciclismo, e-bike).
- 3) Con delibera dell'assemblea soci l'associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive.
- 4) Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l'associazione potrà:
- a) organizzare e gestire l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli sport e delle discipline di cui al precedente comma 2, nonché corsi di attività sportive, attività fisiche, motorie e psicomotricità, centri sportivi e camps;
 - b) costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali;
 - c) Organizzare gare e manifestazioni sportive;
 - d) Organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attività motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico.
 - e) Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere perseguite nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell'associazione, avvalendosi, ove possibile, e con l'obiettivo di minimizzare le spese, dell'attività di volontariato dei propri associati e tesserati.

Art 4. ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

- 1) L'associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DLgs. 36/2021, e successive modificazioni e integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e la cui individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo, secondo i criteri ed i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 9. In particolare, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
- a) esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo pubblicitaria e di sponsorizzazione;
 - b) cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
 - c) costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque

in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai soci dell'associazione, ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilierà;

- d) gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri associati e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;
 - e) esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio di articoli, attrezzature, ed abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti gestiti e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
 - f) organizzare e gestire attività servizi ed iniziative culturali, sociali, ricreative e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
 - g) svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;
 - h) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - i) svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.
- 2) Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, l'associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari.
- 3) L'associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.
- 4) L'associazione per lo svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di professionisti e collaboratori. In questo caso gli eventuali contratti di collaborazione, i compensi o le assunzioni sono soggette all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art 5. COLORI ED EMBLEMA SOCIALE

- 1) I colori sociali sono il giallo e il blu. L'emblema (logo) dell'associazione è rappresentato dalla scritta "Podisti Insonni" su due righe differenti e una terza riga con il motto "A noi piace farlo presto". All'interno delle "O" della scritta "Podisti insonni" vi sono le sagome stilizzate di un uomo e una donna che corrono. A fianco alla scritta è raffigurato un orologio stilizzato indicante l'orario che può essere o "5:45" o "5:30".

Art 6. DURATA

- 1) L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO III. Lavoratori e volontari

Art 7. LAVORATORI, COLLABORATORI E VOLONTARI

- 1) Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con l'Associazione è regolato dall'art. 25 e ss. del D.Lgs. 36/2021.
- 2) I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
- 3) Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.
- 4) Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.
- 5) Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- 6) Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
- 7) Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- 8) Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
- 9) Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- 10) È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
- 11) L'Associazione si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso quanto previsto dall'art. 33, ultimo comma, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

TITOLO IV. Associati

Art 8. NUMERO E REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

- 1) Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art 9. CATEGORIE DI ASSOCIATI

- 1) Gli associati (soci) si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) Soci fondatori - sono quegli associati che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione;
 - b) Soci ordinari - sono coloro che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione e sottoscrivono le quote associative nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - c) Soci sostenitori - sono quegli associati che partecipano all'associazione offrendo spontaneamente un contributo economico maggiore di quello previsto per i soci ordinari. Il contributo minimo e le condizioni di ammissibilità alla categoria dei soci sostenitori sono proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea dei soci;
 - d) Soci onorari - sono coloro che sono ammessi a tale qualifica a giudizio del Consiglio Direttivo in relazione a particolari meriti sportivi, culturali, civili, associativi o umanitari. In considerazione della riconoscenza che l'associazione deve loro, i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e di qualsiasi altro contributo gravante sugli associati.

Art 10. AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

- 1) L'ammissione all'associazione è soggetta al pagamento di una quota associativa che ha la validità di un anno in riferimento all'anno sociale dell'associazione stessa.
- 2) La quota associativa è comprensiva del tesseramento con l'ente di affiliazione.
- 3) Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
- 4) All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 5) Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
- 6) In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.
- 7) La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

- 8) La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- 9) Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
- 10) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 11) Il Consiglio Direttivo può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dallo stesso Consiglio Direttivo.
- 12) Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Art 11. DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

- 1) Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e la massima partecipazione dei soci alla vita associativa.
- 2) Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività e le iniziative organizzate dall'associazione e di fruire dei servizi offerti dalla stessa, secondo le regole stabilite dal regolamento, ove presente, ovvero dal Consiglio Direttivo.
- 3) L'esercizio di tutti i diritti sociali spettanti al socio minorenne è attribuito ai genitori esercenti la potestà genitoriale oppure ai soggetti previsti dalla legge o nominati dall'autorità giudiziaria in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
- 4) Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto. Il diritto di voto nelle assemblee dell'associazione può essere esercitato in relazione a qualsiasi argomento posto all'Ordine del Giorno, ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei regolamenti associativi e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto relativo agli associati minori di età viene esercitato dall'esercente potestà genitoriale o da uno dei genitori.
- 5) Per quanto riguarda l'elettorato passivo, possono ricoprire cariche sociali tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dai regolamenti del C.O.N.I., del Dipartimento per lo Sport e degli organismi di affiliazione.
- 6) Ogni associato potrà presentare al Consiglio Direttivo e all'assemblea dei soci indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.

Art 12. DOVERI DEGLI ASSOCIATI

- 1) I soci sono tenuti, al momento della loro ammissione al pagamento di una quota associativa il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è versata a fondo perduto e non è mai rimborsabile, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, non è cedibile e non è rivalutabile.
- 2) Il comportamento del socio verso gli altri associati e tesserati (o aderenti e collaboratori a qualsiasi titolo), sia all'interno che all'esterno dell'associazione deve essere improntato ad uno spirito di solidarietà ed essere caratterizzato da correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto

del presente statuto e delle linee programmatiche emanate dagli organi associativi.

3) Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) osservare le disposizioni regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e degli eventuali altri Organismi di affiliazione cui l'associazione dovesse aderire;
- c) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri associati, dei collaboratori dell'associazione e dei dirigenti della stessa;
- d) corrispondere puntualmente le quote associative determinate dal Consiglio Direttivo ed i contributi straordinari eventualmente determinati dall'Assemblea rinunciando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione;
- e) cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione e all'inserimento ed alla formazione degli associati e tesserati;
- f) difendere il buon nome dell'associazione divulgando e promuovendo, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.

TITOLO V. Decadenza

Art 13. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- 1) La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione (procedimento di espulsione da parte del Consiglio Direttivo) o a causa di morte.

Art 14. DECADENZA DEI SOCI

- 1) Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, E-mail, messaggio SMS, sistemi di messaggistica (WhatsApp, Telegram o di altro sistema simile), purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.
- 2) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:
 - a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a 30 giorni decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale senza valida motivazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo;
 - c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Art 15. COMUNICAZIONE E TEMPI DELLA DECADENZA

- 1) Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, sistemi di messaggistica (WhatsApp, Telegram o di altro sistema simile), purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere motivate.
- 2) Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del

provvedimento di esclusione.

- 3) L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI. Tesserati

Art 16. I TESSERATI

- 1) Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica (atleta, istruttore, tecnico, dirigente o altra qualifica prevista annualmente dal Dipartimento dello Sport) diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione.
- 2) Si applicano gli artt. 15 e 16 del DLgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dai regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita sportiva dell'associazione e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea degli associati.
- 4) L'organo amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli organismi sportivi cui la società è affiliata.
- 5) I tesserati non soci (o non associati) sono tenuti a corrispondere la quota di tesseramento all'ente affiliante, ed un contributo di partecipazione all'attività sportiva esercitata in misura determinata dal Consiglio Direttivo.
- 6) I tesserati possono essere convocati annualmente in una assemblea per la definizione dei programmi e delle attività sportive.
- 7) Tutti i tesserati hanno diritto di partecipare alle attività sportive e le iniziative sportive organizzate dall'associazione e di fruire dei servizi offerti dalla stessa, se in regola con il versamento della quota di tesseramento e del contributo di partecipazione, secondo quanto stabilito da apposito regolamento ovvero dal Consiglio Direttivo.
- 8) L'esercizio di tutti i diritti spettanti al tesserato minorenni è attribuito ai genitori esercenti la potestà genitoriale oppure ai soggetti previsti dalla legge o nominati dall'autorità giudiziaria in conformità alle disposizioni di legge vigenti
- 9) Il comportamento del tesserato verso gli altri tesserati e associati (o aderenti e collaboratori a qualsiasi titolo), sia all'interno che all'esterno dell'associazione deve essere improntato ad uno spirito di solidarietà ed essere caratterizzato da correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate dagli organi associativi.
- 10) Tutti i tesserati hanno il dovere di:
 - a) accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
 - b) osservare le disposizioni regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e degli eventuali altri Organismi di affiliazione cui l'associazione dovesse aderire;
 - c) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri tesserati, degli associati, dei collaboratori dell'associazione e dei dirigenti della stessa;
 - d) corrispondere puntualmente la quota di tesseramento ed il contributo di partecipazione all'attività sportiva;

- e) difendere il buon nome dell'associazione divulgando e promuovendo, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.

TITOLO VII. Patrimonio ed entrate dell'associazione

Art 17. RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

- 1) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a) quote associative e quote di tesseramento annuali;
 - b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese ad associati e tesserati;
 - c) eredità, donazioni e legati;
 - d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
 - f) proventi dalle eventuali attività diverse, di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) altre entrate compatibili a norma di Legge.
- 2) Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
- 3) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati ad associati, tesserati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione o all'incremento del patrimonio associativo.

TITOLO VIII. Organi dell'Associazione

Art 18. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vicepresidente
 - e) il Segretario

- f) Il Tesoriere, ove nominato dal Consiglio Direttivo;
- g) L'organo di controllo, ove nominato dall'assemblea o obbligatorio in base alla legge;
- h) Il collegio dei probiviri, ove nominato dall'assemblea
- i) Tutte le cariche sono gratuite.

Art 19. ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
- 2) Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
- 3) Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.
- 4) La relativa convocazione deve effettuarsi - almeno dieci giorni prima della adunanza - mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato.
- 5) La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione e le modalità di partecipazione.
- 6) Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, se prevista dalla convocazione, la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme simili, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - d) L'assemblea deve essere convocata, se in presenza, presso la sede dell'associazione, ovvero in altro luogo nel comune in cui ha sede l'associazione, o in comuni limitrofi, idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art 20. L'ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1) L'assemblea ordinaria:
 - a) approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
 - b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri dell'Organo di Controllo;
 - c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - d) approva gli eventuali regolamenti associativi.

- 2) Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.
- 3) L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

Art 21. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1) Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
- 2) Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.
- 3) In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
- 4) In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- 5) Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art 22. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1) L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 2) Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
- 3) In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci aventi diritto.
- 4) In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto.
- 5) Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti.

Art 23. PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

- 1) Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.
- 2) Alla nomina del segretario dell'organo provvede il Presidente dell'Assemblea.

Art 24. CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.
- 2) Per il primo esercizio sociale il Consiglio Direttivo rimane in carica fino al termine dell'esercizio, dal

secondo esercizio sociale i componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

- 3) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente, e nominerà un Segretario e l'eventuale Tesoriere scelti preferibilmente tra i membri del Direttivo o tra i Soci; questi ultimi due incarichi possono essere conferiti alla medesima persona.
- 4) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.
- 5) Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto
- 6) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art 25. FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
 - c) predisporre i regolamenti interni;
 - d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - g) compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie per la corretta amministrazione dell'Associazione;
 - h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
 - i) decidere in merito all'eventuale esclusione dei tesserati.
- 2) Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).

Art 26. DECADENZA DALL'INCARICO

- 1) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. nell'impossibilità di attuare detta modalità, L'Assemblea ordinaria può, altresì, eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

- 2) Nell'ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro dieci giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.

Art 27. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
- 2) In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro dieci giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.
- 3) L'assemblea degli associati può, su proposta del Consiglio Direttivo, nominare un presidente onorario, scelto tra i soggetti che hanno dato lustro all'associazione. Il presidente onorario riveste una qualifica rappresentativa, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, può essere rinnovato e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli associati con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Art 28. SEGRETARIO E TESORIERE

- 1) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
- 2) Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
- 3) Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
- 4) Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo; coadiuva il presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; attende alla corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.
- 5) Il tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili. Provvede alla riscossione delle quote associative ed al pagamento, su mandato del Presidente, delle spese inerenti alla gestione dell'associazione.
- 6) Stante i compiti affidati, al tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la possibilità di effettuare versamenti e prelevamenti e di firmare assegni, entro i limiti eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo.
- 7) Le qualifiche di segretario e tesoriere possono anche essere assegnate alla medesima persona. Non possono coincidere con la figura del Presidente.

Art 29. ORGANO DI CONTROLLO (FACOLTATIVO)

- 1) Spetta all'Assemblea la facoltà di nominare un Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, selezionati anche fra i non associati, e resta in carica quattro anni. Esso nomina al proprio interno il Presidente che deve essere professionista in possesso di regolare abilitazione e iscrizione all'Albo, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.

- 2) Spetta all'Organo di Controllo controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Esso Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
- 3) Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, l'Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti.
- 4) In quest'ipotesi, tutti i membri dell'Organo di controllo dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente in materia.

Art 30. COLLEGIO DEI PROBIVIRI (FACOLTATIVO)

- 1) Il collegio dei probiviri, ove nominato dall'Assemblea, è formato da tre componenti, eletti dall'assemblea degli associati; essi provvedono a nominare fra loro il presidente, il quale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
- 2) I probiviri deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio, ai sensi del presente statuto dagli associati e dal Consiglio Direttivo, e relative ai rapporti ed agli eventuali contrasti tra gli associati e tra questi e gli organi dell'associazione.

TITOLO IX. Esercizio Sociale

Art 31. ESERCIZIO SOCIALE

- 1) L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 2) Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

TITOLO X. Trasparenza

Art 32. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

- 1) Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

TITOLO XI. Scioglimento

Art 33. SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto

favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

- 2) In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Espletata la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai soli fini sportivi ai sensi dell'art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.

TITOLO XII. Disposizioni finali

Art 34. NORME FINALI

- 1) Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii.